



COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 22 /07/2020

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Soggetto attivo
- Articolo 3 – Funzionario responsabile
- Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 5 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Articolo 6 – Soggetti passivi
- Articolo 7 – Superficie dell'immobile
- Articolo 8 – Riduzioni per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico
- Articolo 9 – Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Articolo 10 – Determinazione della tariffa del tributo
- Articolo 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Articolo 12 – Piano economico finanziario
- Articolo 13 – Articolazione delle tariffe del tributo
- Articolo 14 – Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Articolo 16 – Tariffa delle utenze non domestiche
- Articolo 17 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 18 – Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio
- Articolo 19 – Riduzioni tariffarie
- Articolo 20 – Riduzioni per la raccolta differenziata
- Articolo 20 bis- Riduzioni per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale
- Articolo 21 – Agevolazioni
- Articolo 22 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Articolo 23 – Tributo giornaliero
- Articolo 24 – Tributo provinciale
- Articolo 25 – Riscossione
- Articolo 26 – Dichiarazione TARI
- Articolo 27 – Poteri del Comune
- Articolo 28 – Sanzioni ed interessi
- Articolo 29 – Accertamento con adesione
- Articolo 30 – Rimborsi e compensazione
- Articolo 31 – Obblighi di trasparenza
- Articolo 32 – Trattamento dei dati personali
- Articolo 33 – Norma di rinvio
- Articolo 34 – Clausola di adeguamento
- Articolo 35 – Entrata in vigore
- Allegato A – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti - Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti - DPR 158/1999
- Allegato B - Disciplinare per la concessione di riduzioni inerenti la pratica del compostaggio aerobico individuale (articolo 20 bis)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla Legge n. 147/2013 nel Comune di Sestu.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sestu

Articolo 3 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della tassa sui rifiuti, di seguito TARI, è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredi e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, le superfici operative delle utenze non domestiche;
 - c) utenze domestiche, le utenze adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, gas);

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di inizio dell'occupazione;

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

g) le aree scoperte pertinenziali di locali tassabili;

h) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di legge.

Articolo 6 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 7 – Superficie dell'immobile

1. In sede di prima applicazione della TARI, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, la base imponibile è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu e TARES.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente, nel rispetto dei principi dell'art. 6 della Legge n. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Per le aree scoperte la superficie è determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Articolo 8 – Riduzioni per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento a tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria

applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	PERCENTUALE RIDUZIONE
Falegnamerie	35%
Autocarrozzerie	38%
Autofficine per riparazione veicoli	35%
Gommisti	42%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Ceramisti e lavoratori della pietra	44%
Fabbri e carpentieri	26%
Lavanderie e tintorie	15%
Verniciatori e lucidatori	40%
Studi fotografici	10%
Medici e laboratori	9%
Farmacie	27%
Tipografie	20%
Macellerie e pescherie	26%
Commercio e artigianato	18%

3. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti in seguito alla presentazione di apposita istanza a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata da idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture, etc.).

4. Per il primo anno d'iscrizione negli elenchi dei contribuenti TARI la richiesta di detassazione - ove spettante - dev'essere presentata contestualmente alla denuncia tempestiva di inizio occupazione.

Articolo 9 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dall'articolo 26 del presente regolamento.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'articolo 26.

4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto al termine stabilito si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione di tale dichiarazione, salvo che il contribuente riesca a dimostrare, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.

5. Le variazioni nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a

condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 44, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 10 – Determinazione della tariffa del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n.158/1999.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 12 – Piano economico finanziario

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario, redatto, sulla base dei costi forniti dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, dall'ufficio tecnico Settore Ambiente – Servizi Tecnologici, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Il documento rappresenta l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
2. Il piano economico finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 con relativo allegato A e Appendici.

3. Il piano economico finanziario è composto da:

- a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall'Autorità;
- b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

4. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario.

5. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 13 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le fasce di utenza domestica e non domestica; queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

2. La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito. Nella ripartizione dei costi fissi e variabili, è applicata la condizione stabilita dall'art. 3 dell'All. A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.

3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 14 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, ai sensi del D.P.R. 158/1999, punto 4.1, allegato 1.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, ai sensi del D.P.R. 158/1999, punto 4.2, allegato 1.

Articolo 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati:
 - a) i soggetti residenti che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico del titolare dell'utenza;
 - b) i membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove;
 - c) i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 26 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o fuori dal territorio regionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e con presentazione di apposita istanza - a pena di decadenza - per ciascun anno di imposta.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è stabilito, salvo prova contraria:
 - in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata, ovvero
 - in un numero pari al numero medio dei componenti le famiglie del Comune di Sestu, determinato annualmente dall'ufficio anagrafe.
5. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal soggetto passivo o dalle persone fisiche che occupano l'immobile. In assenza di dichiarazione si presume pari a due, salvo prova contraria.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 16 – Tariffa delle utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione ai sensi del D.P.R. 158/1999, punto 4.3, allegato 1.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione ai sensi del D.P.R. 158/1999, punto 4.4, allegato 1.

Articolo 17 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, dichiarata dal soggetto passivo.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria corrispondente all'attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenziale produttività di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 18 – Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuato nell'ambito del territorio comunale è svolto principalmente con modalità porta a porta e col supporto dell'ecocentro comunale.
2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone del territorio comunale in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite, il tributo è dovuto in misura del 40%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.
6. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa.

Articolo 19 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - b. locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo ma ricorrente, di durata non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tale condizione risulti da licenza o altro atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro i termini per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in caso di dichiarazione fuori termini, dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.
5. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa.

Articolo 20 – Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata sono applicate su base comunale e collettiva riducendo il costo del servizio determinato dal piano finanziario. A questo scopo, nel piano finanziario si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che il comune riceve dal sistema CONAI e dal sistema CDC RAEE (premi di efficienza) per alcune tipologie di rifiuti recuperabili.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
3. La riduzione di cui al comma precedente, determinata nel 20% della parte variabile della tariffa, compete a condizione che il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto fra il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe e la superficie assoggettata a tributo.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo, a pena di decadenza, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui

all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Articolo 20 bis – Riduzioni per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata a consuntivo una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa.

2. Le modalità per l'ottenimento della riduzione di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato B al presente regolamento, denominato "Disciplinare per la concessione di riduzioni inerenti la pratica del compostaggio aerobico individuale".

Articolo 21 – Agevolazioni

1. Per le abitazioni occupate da contribuenti di età superiore a settanta anni (compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente) la tariffa è ridotta del 15% a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno precedente non superi l'importo di 16.000,00 euro. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 euro per ciascun figlio disoccupato o inoccupato convivente.

2. La richiesta per usufruire delle agevolazioni previste nel presente articolo dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 giugno di ogni anno, su moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi ed ha effetto per l'anno in corso. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione comprovante la spettanza del diritto.

3. L'ufficio controlla la veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti. In caso di dichiarazioni mendaci, il contribuente decade dal beneficio con effetto immediato. In questo caso, il funzionario procede alla revoca del beneficio e all'emissione dell'avviso di accertamento per infedele denuncia e contestuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Articolo 22 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, l'ufficio applicherà la riduzione/agevolazione più favorevole al contribuente.

Articolo 23 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 24 – Tributo provinciale

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 come modificato dall'art. 38 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato alla TARI, nella misura percentuale stabilita annualmente dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Articolo 25 – Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato secondo modalità e scadenze stabilite annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi

anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica mediante servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante PEC, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 28, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge n. 147/2013 e l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'art. 14 bis del regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 26 - Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

4. Nel caso di occupazione di fabbricato da parte di soggetto non proprietario, la dichiarazione presentata ai fini TARI dall'occupante assolve gli obblighi dichiarativi TASI a carico di questo soggetto.

4. I soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione può essere consegnata a mano, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o posta elettronica allegando fotocopia del documento d'identità, PEC.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, attività esercitata, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati;
 - e. Specificazione circa la eventuale produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, con indicazione dei codici rifiuto;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati la dichiarazione deve essere presentata dal gestore dei servizi comuni.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 27 – Poteri del Comune

- 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C.

3. Ai fini dell'attività di accertamento TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, periodicamente, copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 28 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

4. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

8. Sul tributo accertato sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata art. 14 bis del regolamento generale delle entrate tributarie, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Articolo 29 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

Articolo 30 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata art. 14 bis del regolamento generale delle entrate tributarie, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Per quanto riguarda la compensazione, si applica l'art. 20 bis del regolamento generale delle entrate tributarie.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori al limite fissato all'art. 20 del regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 31 – Obblighi di trasparenza

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019, dal 01/01/2021 i gestori dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti e delle tariffe e rapporti con gli utenti aggiornano i contenuti informativi presenti nel sito internet, nei documenti di riscossione e nelle altre comunicazioni verso gli utenti, secondo le modalità e le scadenze dettate dall'Autorità.

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali

2. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Articolo 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 34 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni normative.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 35 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti - DPR 158/1999

Numero	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali
6	Alberghi con ristorante
7	Alberghi senza ristorante
8	Case di cura e riposo, caserme, grandi comunità
9	Ospedali
10	Uffici
11	Negozi di abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, ferramenta, beni durevoli
12	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
13	Negozi particolari quali ombrelli, tappeti, tende e tessuti
14	Parrucchieri, barbieri, estetiste
15	Altre attività artigianali
16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
17	Attività industriali con capannoni di produzione
18	Attività artigianali di produzione beni specifici
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie
20	Mense, birrerie, hamburgerie
21	Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto
22	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
23	Plurilicenze alimentari e/o miste
24	Ortofrutta, fiori e piante, pescherie
25	Ipermercati di generi misti
26	Discoteche, night club, sale giochi

ALLEGATO B

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONI INERENTI LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO AEROBICO INDIVIDUALE (articolo 20 bis)

Articolo 1 – Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari della riduzione di cui all'art. 20 bis del regolamento TARI sono i seguenti contribuenti:

- utenze non domestiche esercenti attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività medesime;
- utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

2. L'esercizio della pratica del compostaggio comporta, per tali utenze, l'impegno a non conferire i rifiuti organici nel circuito di raccolta.

Articolo 2 – Condizioni per la richiesta dell'agevolazione

1. Al fine di ottenere la riduzione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza a pena di decadenza dal 1 al 31 gennaio su modulistica predisposta dall'ufficio tributi, attestante l'esercizio della pratica del compostaggio, il possesso delle attrezzature necessarie e la loro installazione secondo la normativa vigente, la restituzione del contenitore per il ritiro della frazione organica all'appaltatore del servizio. Al modulo di richiesta deve essere allegata una planimetria indicante il posizionamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio del compostaggio.

2. La riduzione è concessa a condizione che:

- l'abitazione del richiedente sia dotata di un terreno/orto/giardino di superficie complessiva superiore a 50 mq;
- i contribuenti interessati non abbiano insoluti pregressi in materia di tassa rifiuti comunque denominata.

3. Il compostaggio aerobico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà privata o in disponibilità, pertinenti ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede la riduzione, in quanto costituisce presupposto della riduzione l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

4. Il richiedente deve dichiarare nell'istanza di riduzione, la destinazione finale del compost prodotto, la quale dovrà essere compatibile con le attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Non è ammesso l'utilizzo del compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.

5. Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio aerobico della frazione umida. Il personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente.

6. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio aerobico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata

solo parzialmente o in modo sporadico, ovvero in caso di rifiuto all'accesso, l'agevolazione sarà revocata e si procederà al recupero del tributo con applicazione di sanzioni ed interessi. L'utente che intenda ottenere nuovamente la riduzione dopo la revoca, potrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

7. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente la raccolta differenziata con le modalità organizzate dal comune. Qualora sia accertato, a carico dell'utente, il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, anche in presenza di compostaggio aerobico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata e si procederà al recupero del tributo con applicazione di sanzioni ed interessi. In tal caso, l'utente che intenda ottenere nuovamente la riduzione dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del codice civile, il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio aerobico e solleva l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

9. In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio aerobico il contribuente è tenuto a presentare apposita comunicazione all'ufficio protocollo, mediante modulo di cessazione della pratica del compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani e rinuncia alla riduzione di cui all'art. 20 bis del regolamento TARI, messo a disposizione dall'ufficio tributi. A seguito di tale comunicazione la riduzione cesserà di essere applicata con decorrenza dallo stesso anno di presentazione.